

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 agosto 2006 nel procedimento n. R 447/2006-4; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «1 000» per prodotti e servizi classificati nelle classi 16, 28 e 41 — domanda n. 4 372 264

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto, secondo la ricorrente, in linea di principio, i numerali non sono privi di carattere distintivo e possono avere la funzione di indicare l'origine allo stesso modo delle parole.

Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento, in quanto il marchio richiesto non è descrittivo poiché i consumatori confrontati con il marchio «1 000» su articoli stampati non saranno in grado di dedurre alcuna informazione sulle caratteristiche dei prodotti interessati.

Ricorso presentato il 4 settembre 2006 — Promat/UAMI

(Causa T-300/06)

(2006/C 310/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Promat GmbH (Ratingen, Germania) (Rappresentante: J. Krenzel)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Puertas Proma, S.A.L.

Conclusioni della ricorrente

- Modificare la decisione del convenuto 4 maggio 2006 (caso R 1058/2005-1), nel senso di accogliere integralmente il ricorso;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «Promat» per beni e servizi delle classi 1, 2, 6, 17, 19, 20 e 42 (domanda di registrazione n. 803 825).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Puertas Proma, S.A.L.

Marchio o segno fatto valere: In particolare, il marchio figurativo «PROMA» per beni e servizi delle classi 6, 20 e 39 (marchio comunitario n. 239 384), contro la cui registrazione nelle classi 6, 19 e 20 è stata presentata opposizione.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. a) e b) del regolamento (CE) n. 40/94⁽¹⁾, poiché non esiste una somiglianza né tra i segni in conflitto né tra i beni in conflitto. Di conseguenza, non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso presentato il 6 novembre 2006 — Hartmann/UAMI (E)

(Causa T-302/06)

(2006/C 310/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Paul Hartmann Aktiengesellschaft (Heidenheim, Germania) (Rappresentante: avv. sig.ra K. Gründig-Schnelle)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione impugnata;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Il marchio denominativo «E» per prodotti appartenenti alle classi 5, 10 e 25 — Domanda n. 4 316 949.

Decisione dell'esaminatore: Contestazione della registrazione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.